

Amministratore e dirigente: compatibilità di ruoli

Francesco Rotondi - *Avvocato - LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners*

Il tema della compatibilità fra il ruolo di amministratore e quello di lavoratore dipendente è da sempre una questione profondamente dibattuta nella misura in cui in capo alla stessa persona si configurino due diverse posizioni giuridiche con evidenti criticità di coniugazione.

Qualificazione del rapporto con l'amministratore

Prima di affrontare il tema della compatibilità fra la figura del lavoratore subordinato, nella specie dirigente, e quella dell'amministratore occorre affrontare alcune questioni che riguardano la qualificazione dell'incarico dell'amministratore in termini contrattuali o meno.

Sul punto, l'opinione più accreditata ritiene che il rapporto con l'amministratore abbia natura contrattuale nella misura in cui esso nascerebbe dall'incontro della volontà espressa dall'assemblea con l'atto di nomina e da quella espressa da soggetto nominato, attraverso l'accettazione di detta nomina.

In questo senso, da ultimo, la Suprema Corte ha affermato che:

«Non vi è dubbio che il rapporto di amministrazione, di natura contrattuale, si instauri mediante l'incontro dei consensi, avendo l'accettazione la funzione di perfezionare il relativo accordo. Invero, come questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. civ., sez. I, sent. 22 maggio 2001, n. 6928), l'accettazione della nomina ad amministratore di una società è necessaria, avendo i poteri degli amministratori fonte contrattuale» (Cass. civ., sez. I, sent. n. 14592/2022).

Contro tale prospettazione milita la tesi, sostenuta da alcuna Dottrina risalente nel tempo, secondo cui l'atto di nomina e l'accettazione sarebbero due atti unilaterali autonomi in cui il secondo – l'accettazione – ha la sola funzione di rappresentare la condizione di efficacia del primo.

Sempre in materia di qualificazione del rapporto di amministrazione, si è inoltre posta la questione della qualificazione del rapporto in termini esclusivamente organici o se il rapporto fosse inquadrabile nell'ambito di una

collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c., con ogni conseguenza anche dal punto di vista processuale ed in particolare del Giudice competente.

Sul punto in giurisprudenza si sono registrati nel tempo due diversi orientamenti, entrambi sostenuti dalle SS.UU. della Suprema Corte.

Secondo il primo orientamento, più risalente nel tempo, il rapporto dell'amministratore sarebbe riconducibile nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative. Sul punto la Corte afferma che:

«La controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chiedi la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile tra amministratore e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività come quella resa dall'amministrazione, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società» (Cass. SS.UU., sent. n. 10680/1994).

Successivamente, le SS.UU., nel 2017 hanno affrontato nuovamente la questione giungendo a una conclusione diversa, sostenendo che la natura organica del rapporto non renderebbe riconducibile il rapporto con l'amministratore nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative di cui alla norma processual-civilistica.

La Suprema Corte ha affermato infatti che:

«L'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una Spa sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.; ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall'art. 545, comma 4, c.p.c.» (Cass. SS.UU. sent., n. 1545/2017).